

ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI DI GUERRA - ETS

S T A T U T O

TITOLO I

SEDE E SCOPI

Articolo 1

1. L'"ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI DI GUERRA - ETS", indicata con l'acronimo "A.I.C.G. ETS", fondata a Roma il 23 maggio 1979, ha personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. n. 26 del 31 gennaio 1984, ha la sua sede centrale e legale, intitolata al suo Presidente Fondatore, Gen. S.A. r.o. Aramis Ammannato, in Roma - Via Castelfidardo n. 8 - ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, nonché agenzie e uffici.

La variazione dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica dello statuto

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, a seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione esplica la propria attività mediante gli Organi centrali e periferici previsti nel presente Statuto e non persegue fini di lucro.

Articolo 2

Scopi e compiti

1. L'Associazione Italiana Ciechi di Guerra, posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, che ha per simbolo la bandiera italiana portante il nastro azzurro e, sul bianco, l'emblema associativo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale quali:

a) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei Grandi Invalidi di Guerra e per causa di servizio militare minorati della vista e dei soggetti ad essi equiparati, in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio ai sensi del primo comma del successivo articolo 4, nonché dei loro congiunti aventi titolo per beneficiare della reversibilità o comunque delle provvidenze previste dalle vigenti norme. La rappresentanza e la tutela sono esercitate nei confronti dello Stato e di ogni altra Pubblica Amministrazione, precipuamente per tutto ciò che attiene al carattere risarcitorio del trattamento pensionistico ed a quanto direttamente o implicitamente ne consegue;

b) la promozione di iniziative a livello locale, nazionale e internazionale, volte sia a sostegno della pace, nel rifiuto di ogni ideologia ed ogni movimento che facciano ricorso alla guerra e alla violenza o le propugnino quali mezzi leciti o giustificabili per la soluzione dei conflitti ideologici, sociali, politici, sia alla salvaguardia e al ripristino

dell'integrità ambientale;

c) la valorizzazione degli ideali di Patria e civili, mantenendo vivo nei cittadini il sentimento di solidarietà nei riguardi di tutti i mutilati e gli invalidi e soprattutto dei ciechi di guerra.

2. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui sopra, l'A.I.C.G.:

a) studia la pensionistica di guerra o per causa di servizio militare anche degli altri Paesi - in particolare di quelli dell'Unione Europea - e propone al Parlamento, al Governo e agli Enti Territoriali provvidenze economiche e normative a favore dei soggetti rappresentati al fine di adeguare l'attuale legislazione in materia a quella più avanzata;

b) collabora coi competenti Organi Pubblici, centrali e locali, d'intesa con le altre associazioni che perseguono i medesimi scopi, nella elaborazione e nella esecuzione dei piani di promozione sociale finalizzati ad una moderna assistenza sanitaria e riabilitativa, alla qualificazione professionale e, ove possibile, al reinserimento lavorativo degli invalidi e dei soci in particolare;

c) designa inoltre i propri rappresentanti presso Amministrazioni, Istituti ed Enti, i cui Statuti ne prevedano la partecipazione, e in tutte le sedi ove essi siano richiesti o ammessi. Promuove iniziative volte ad ottenere l'inserimento di propri rappresentanti laddove lo ritenga utile per l'esercizio della tutela dei soci;

d) intrattiene rapporti di cooperazione, anche permanenti, con le associazioni affini e con le consorelle associazioni dei ciechi di guerra straniera, ovvero, ove esse non sussistano, con singoli ciechi di guerra, in particolare residenti nei Paesi in via di sviluppo;

e) svolge attività di informazione anche mediante la pubblicazione e l'edizione di periodici in caratteri di stampa normale, di stampa braille e in versione parlata, sia di contenuto tecnico, sia informativo e divulgativo.

Articolo 3

1. L'Associazione esplica la sua attività con criteri assolutamente "apartitici" e "aconfessionali", ispirandosi ai principi democratici della Costituzione Italiana.

2. Sono garantiti il pluralismo delle idee, la libertà di opinioni ed i diritti delle minoranze.

3. L'A.I.C.G. attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi di-

rettivi dell'Associazione.

TITOLO II

DEI SOCI

Articolo 4

1. I soci dell'A.I.C.G. sono: ordinari, sostenitori, onorari.

2. Possono essere soci ordinari:

a) tutti i cittadini italiani che, per causa di servizio di guerra, per fatti di guerra o attinenti alla guerra, per cause di servizio militare e per fatti attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace, per le conseguenze provocate da attentati di eversione politica e da armi e residuati esplosivi, chimici e batteriologici, abbiano riportato minorazioni visive ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. n. 915 del 23/12/1978 e successive modifiche;

b) i familiari ai quali spetti la pensione di reversibilità per l'avvenuto decesso del grande invalido minorato della vista, di cui alla precedente lettera a), nonché coloro che dimostrino di averlo effettivamente assistito in vita.

c) i coniugi, i diretti discendenti, i collaterali e i figli dei collaterali del grande invalido privo della vista per cause di guerra e per servizio.

3. Sono soci sostenitori coloro che versino un congruo contributo a favore dell'Associazione o che prestino gratuitamente la loro opera a beneficio di questa. Il riconoscimento è conferito dal Consiglio Nazionale su propria iniziativa o su proposta del Consiglio Periferico.

4. Sono soci onorari coloro che, in considerazione di significative benemeritenze acquisite a favore dell'Associazione, abbiano ricevuto tale riconoscimento dal Consiglio Nazionale.

5. Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari purché in regola con le quote associative stabilite dal Consiglio Nazionale. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci ordinari solo se in regola con la quota associativa almeno per le ultime tre annualità.

6. L'iscrizione si effettua presso gli organi periferici competenti per territorio, ed il rinnovo ha inizio dal 1° gennaio di ogni anno. In caso di assenza dell'Organo locale, l'iscrizione si effettua presso gli uffici della sede centrale o presso un Consiglio Periferico limitrofo.

Articolo 5

1. L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti:

a) presentazione di domanda corredata del decreto di concessione o di variazione, ovvero della determinazione del trattamento pensionistico rilasciato dai ministeri competenti al grande invalido di guerra o per servizio, o di documentazione atta a dimostrare il rapporto di parentela con il grande invalido, con l'impegno di rispettare lo Statuto e il Regolamento in ogni loro parte;

b) versamento della quota associativa.

2. La qualità di socio si perde:

a) per rinuncia volontaria presentata per iscritto;

b) per sospensione temporanea deliberata dall'Ufficio di Presidenza. Il provvedimento deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato e al Consiglio Nazionale, cui compete la ratifica o l'eventuale modifica della deliberazione e al quale il socio ha facoltà di inoltrare le sue controdeduzioni. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri;

c) per revoca, a seguito di atti non occasionali, chiaramente e gravemente lesivi degli interessi comuni di tutti gli iscritti. Sulla revoca della qualità di socio, delibera il Consiglio Nazionale, esaminate le controdeduzioni del socio interessato, il quale deve essere tempestivamente informato sull'iniziativa disciplinare nei suoi confronti. La revoca diviene definitiva solo dopo il giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri. Costituisce motivo di particolare aggravante il detenere cariche associative.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

1. Gli organi dell'Associazione sono centrali e periferici.

2. Sono organi centrali:

a) l'Assemblea Nazionale dei soci;

b) il Consiglio Nazionale;

c) l'Ufficio di Presidenza Nazionale;

d) il Presidente Nazionale;

e) l'Organo di Controllo;

f) il Collegio dei Probiviri.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

3. Sono organi periferici:

a) l'Assemblea regionale o interregionale;

b) il Consiglio regionale o interregionale;

c) l'Ufficio di Presidenza regionale o interregionale;

d) il Presidente regionale o interregionale;

e) il Revisore dei Conti, qualora necessario.

Articolo 7

L'Assemblea Nazionale dei Soci

1. L'Assemblea Nazionale, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci ordinari di persona o per delega, è l'organo supremo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi ed i programmi.

Prima dell'inizio dei lavori assembleari, ogni socio può presentare una sola delega e, in tutte le votazioni, ha facoltà di esercitare il diritto di voto anche per il delegante.

2. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà dei soci ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero; le deliberazioni sono prese

a maggioranza.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Nazionale dei soci:

- a) le modifiche allo Statuto Sociale;
- b) l'elezione di un numero di Consiglieri Nazionali superiore di una unità a quello dei membri di diritto;

3. L'Assemblea si riunisce ogni tre anni in via ordinaria, nonché, in via straordinaria, quando il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un decimo dei soci.

4. L'Assemblea elegge il proprio Presidente, due Vicepresidenti e cinque scrutinatori, di cui tre vedenti.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, controlla la validità delle deliberazioni e sottoscrive i verbali insieme ad almeno uno dei Vicepresidenti e al Segretario.

6. L'Assemblea approva, inoltre, la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Nazionale uscente e fissa le direttive dell'Associazione per il successivo triennio.

7. I lavori assembleari possono articolarsi in sedute plenarie e di commissione.

8. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione della sede, della data, dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data stabilita.

9. L'elezione delle cariche associative avviene per scrutinio segreto; ogni altra deliberazione è messa ai voti per scrutinio palese o per appello nominale alfabetico, quando questo sia richiesto per iscritto da non meno di un terzo dei soci ordinari presenti.

Articolo 8

Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo rappresentativo costituito dai Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea e dai Consiglieri di diritto. Sono membri di diritto i Presidenti dei Consigli Periferici regolarmente costituiti anche successivamente allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale e gli ex Presidenti Nazionali che abbiano svolto il mandato per almeno un triennio, nonché i delegati regionali e interregionali nominati dall'Ufficio di Presidenza Nazionale a seguito di scioglimento dei corrispondenti consigli periferici.

2. Il Consiglio Nazionale neo eletto è convocato dal Presidente Nazionale uscente; è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti. Per l'approvazione di qualsiasi proposta è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio Nazionale, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno, con votazioni separate e segrete, il Presidente Nazionale dell'Associazione e tre Vicepresidenti.

4. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente una volta all'anno in via ordinaria, di norma entro il 30 aprile, per approvare la relazione morale e finanziaria, il conto consuntivo, lo stato di previsione della spesa nonché eventuali variazioni all'esercizio finanziario in corso, predisposti dall'Ufficio di Presidenza. In via straordinaria, il Consiglio Nazionale è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.—

5. Il Consiglio Nazionale:—

a) vigila sull'applicazione dei deliberata dell'Assemblea e delinea i criteri da seguire per il perseguimento degli obiettivi prefissati;—

b) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dall'Ufficio di Presidenza o fatti inserire nell'ordine del giorno da un terzo dei Consiglieri;—

c) provvede alla nomina dell'Organo di Controllo monocratico, qualora previsto;—

d) provvede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti, qualora previsto; —

e) provvede all'elezione del Collegio dei Proviviri;—

f) provvede alla surroga dei Sindaci Revisori e dei Proviviri;—

g) fissa la misura delle quote sociali;—

h) approva la costituzione dei Consigli locali e ne delibera lo scioglimento in presenza di gravi irregolarità amministrative o nel caso vengano a mancare i presupposti per la loro sopravvivenza;—

i) stabilisce l'organico del personale dipendente e i criteri per la sua assunzione;—

l) delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili, nonché l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;—

m) fissa le linee direttive dei rapporti con le associazioni straniere dei ciechi di guerra;—

n) approva, salvo delega specifica all'Ufficio di Presidenza, la stesura definitiva di qualsiasi proposta di legge da presentarsi al Parlamento;—

o) approva il Regolamento Generale predisposto dall'Ufficio di Presidenza;—

p) nomina una commissione di almeno tre membri per la stampa e la propaganda.—

6. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, i membri del Consiglio Nazionale vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni dell'Assemblea Nazionale. Quelli nominati di diritto vengono integrati al verificarsi delle condizioni previste dal comma 5, lett. g) del presente articolo. I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino allo svolgimento della successiva Assemblea Nazionale.—

7. I componenti del Consiglio Nazionale eletti dall'Assemblea sono considerati dimissionari se non intervengono a due

riunioni consecutive senza giustificato motivo.

8. Gli avvisi di convocazione possono essere consegnati ai destinatari a mano o inviati a mezzo fax o per posta elettronica, almeno 20 giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno; in caso di urgenza, la convocazione verrà fatta con preavviso telefonico di almeno 48 ore.

Articolo 9

L'Ufficio di Presidenza Nazionale

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente Nazionale e da tre Vicepresidenti, di cui uno con funzione di Segretario Generale, eletti dal Consiglio Nazionale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 8.

2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Vicepresidenti. L'Ufficio di Presidenza:

- a) cura il funzionamento della sede centrale e la gestione amministrativa della Associazione;
- b) applica le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- c) adotta, specie se aventi carattere di urgenza, tutti i provvedimenti ritenuti utili al raggiungimento dei fini ed allo sviluppo delle attività associative in vista della promozione sociale dei soggetti rappresentati;
- d) affida ad un Istituto di Credito di riconosciuta solidità il servizio di cassa o di tesoreria;
- e) redige la relazione morale e finanziaria, nonché predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- f) avvia le procedure legali, tanto per l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, per cui è necessaria l'approvazione del Consiglio Nazionale, quanto per l'accettazione di donazioni, eredità, legati, che comportino aumento di patrimonio;
- g) assume, in armonia con i criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale, il personale amministrativo della sede centrale. Fissa, inoltre, di volta in volta, il compenso per ogni prestazione a carattere continuativo o saltuario richiesta ai collaboratori;
- h) designa i rappresentanti dell'Associazione nelle Amministrazioni, Istituti ed Enti cui abbia diritto o intende partecipare, nonché i componenti di eventuali commissioni di studio;
- i) propone al Consiglio Nazionale la misura delle quote associative, la data e la sede per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale dei soci;
- l) coordina, in caso di iniziative di portata nazionale, le attività degli organi periferici dell'Associazione, e convoca le assemblee locali in assenza degli organi elettivi corrispondenti;

m) in caso di cessazione dell'Organo Periferico, su indicazione dei soci locali, nomina un proprio delegato con il compito di curare gli interessi dei soci nei confronti delle istituzioni locali e di promuovere almeno una volta l'anno un incontro fra i soci presenti sul territorio;

n) redige il Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

3. La convocazione dell'Ufficio di Presidenza è fatta a mezzo fax, almeno dieci giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, con un preavviso telefonico di almeno 48 ore.

4. In caso di cessazione, comunque determinata di uno dei Vicepresidenti, il Consiglio Nazionale procede ad una nuova elezione nella prima successiva seduta. Per la validità delle sue riunioni e delibere, vale quanto disposto per il Consiglio Nazionale.

Articolo 10

Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione:

a) procede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale deliberata dal Consiglio Nazionale;

b) convoca e presiede sia il Consiglio Nazionale che l'Ufficio di Presidenza;

c) conferisce ad uno dei Vicepresidenti l'incarico di Segretario Generale;

d) controlla che ogni attività associativa sia svolta in conformità allo Statuto e al Regolamento, nei modi più idonei ad attuarne le finalità.

2. Il Presidente Nazionale si adopera in prima persona per la più sollecita attuazione dei deliberata degli organi nazionali adottando, in caso di urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza che deve sottoporre successivamente a ratifica.

3. Il Presidente Nazionale rappresenta l'A.I.C.G. in tutte le riunioni e le manifestazioni nazionali e internazionali.

4. Nell'eventualità di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vicepresidente in sede o da quello più anziano di età; in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, il Consiglio Nazionale provvede alla elezione del nuovo Presidente.

Articolo 11

Il Segretario Generale

1. Il Vicepresidente con l'incarico di Segretario Generale, coadiuvato da personale idoneo, in particolare:

a) sbriga la corrispondenza ordinaria;

b) compila e firma con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza;

c) tiene aggiornati il libro dei soci e le scritture contabili;

d) collabora con la Presidenza nella stesura dei bilanci che, previo esame dei Sindaci Revisori, dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale.

Articolo 12

Organo di Controllo

La nomina dell'Organo di Controllo monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo di cui all'art. 30) comma 2 del D.LGS. 2 luglio 2017, n° 117 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo monocratico, viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 13

Salvo quanto previsto dall'articolo 30) comma 6 del D.LGS. 2 luglio 2017, n° 117, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due eser-

cizi consecutivi due dei seguenti limiti:_____

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;_____

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;_____

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità._____

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati._____

Il revisore legale dei conti o una società di revisione legale dura in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile._____

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti che non ricoprono cariche associative, elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri emette giudizi definitivi:_____

a) sui ricorsi avanzati dal socio ordinario sospeso dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 5 comma secondo lettera c);_____

b) sulla deliberazione di revoca della qualifica di socio ordinario adottata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 5 comma secondo lettera d)._____

TITOLO IV

DEGLI ORGANI PERIFERICI

Articolo 15

1. Salvo indicazioni diverse, per le competenze ed il funzionamento degli organi periferici, valgono, per quanto applicabili, le norme e le procedure previste dal presente Statuto per i corrispondenti organi nazionali._____

Articolo 16

L'Assemblea Locale

1. L'Organo Periferico preminente è l'Assemblea locale dei soci strutturata secondo la situazione su base regionale o interregionale, alla quale partecipano tutti i soci residenti nel territorio interessato._____

2. L'Assemblea dei soci, che si riunisce una volta all'anno, di norma entro il 30 aprile:_____

a) decide autonomamente sulla costituzione numerica del Consiglio e ne elegge i componenti;_____

b) approva la relazione morale e finanziaria, inclusi i bilanci, presentati dall'Ufficio di Presidenza;_____

c) formula proposte sui problemi associativi generali e locali._____

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ovvero dall'Ufficio di Presidenza Nazionale nei casi previsti dall'art. 9, comma 2, lett. 1);_____

precede sempre lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale._____

Articolo 17

Il Consiglio Periferico

1. Il Consiglio, regionale o interregionale tutela gli interessi dei soci nei confronti delle Amministrazioni ed Enti Pubblici con giurisdizione sul territorio. In caso di cessazione, comunque determinata di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti.

2. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, costituenti l'Ufficio di Presidenza.

3. Il Consiglio Periferico:

a) si impegna ad applicare i deliberata del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;

b) porta a conoscenza dell'Assemblea Nazionale le proposte di modifica allo Statuto scaturite dai dibattiti in sede locale;

c) invia al Consiglio Nazionale pareri e suggerimenti in ordine alla presentazione di proposte di legge in Parlamento;

d) propone all'Ufficio di Presidenza Nazionale l'acquisto di beni mobili ed immobili, l'accettazione di donazioni, eredità, legati;

e) provvede alle iscrizioni ed al tesseramento nell'ambito della sua competenza, inviando alla sede centrale i dati relativi.

f) nomina il Revisore dei Conti, qualora necessario.

4. Per il sostegno delle proprie attività gli organi di cui al primo comma sono autorizzati a gestire un loro bilancio, i cui proventi sono costituiti sia da una percentuale sulle quote sociali, sia da eventuali contributi di soci, di Enti e di privati.

5. Contributi straordinari possono essere erogati dalla sede centrale. Copia del bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea locale deve essere spedita ogni anno alla sede centrale.

Articolo 18

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio regionale o interregionale rappresenta i soci nei riguardi sia delle autorità pubbliche che dei privati. Conferisce ad uno dei Vicepresidenti l'incarico di Segretario.

2. Comunica alla sede centrale i nominativi dei componenti il Consiglio Periferico, nonché dell'Ufficio di Presidenza.

3. Convoca e presiede il Consiglio e si adopera per applicare le deliberazioni.

4. Redige, in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza, la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea locale.

TITOLO V

PATRIMONIO E PROVENTI

Articolo 19

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili

pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;

* lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) quote associative;

b) rendite patrimoniali;

c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

e) attività di carattere assistenziale, commerciale e produttivo;

f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Nazionale, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20

1. I fondi per lo svolgimento delle attività e dei compiti dell'Associazione Italiana Ciechi di Guerra provengono da:

a) quote annue dei soci ordinari;

b) versamenti dei soci sostenitori;

c) erogazione di carattere liberale da parte di privati;

d) eventuali contributi ordinari o straordinari dello Stato e di altri Enti Pubblici.

Articolo 21

1. La responsabilità della gestione amministrativa dell'Associazione è assunta in solido dal Consiglio Nazionale.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e devono essere approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22

1. Tutte le cariche ricoperte dai soci ordinari sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese da liquidarsi dietro presentazione di idonea documentazione.

2. In ogni votazione per l'elezione a cariche associative non si deve esprimere un numero di preferenze superiore ai due terzi del numero dei componenti l'Organo da eleggere.

3. Tutte le cariche associative hanno la durata di un triennio e decadono l'anno in cui ha luogo l'Assemblea Nazionale dei soci.

4. E' ammessa la rieleggibilità.

5. La carica di Presidente o di Vicepresidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di un Consiglio Periferico.

Articolo 23

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati.

La deliberazione di scioglimento è approvata dall'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Articolo 24

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendone copia, a proprie spese, all'Organo Amministrativo, il quale deve adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Articolo 25

1. Per ogni modificazione dello Statuto, è richiesta la maggioranza dei voti espressa dall'Assemblea Nazionale, computando anche le deleghe.

2. In deroga al precedente comma, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad introdurre nello Statuto tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo tutorio, ovvero da nuove disposizioni legislative.

F.to - Frioni Italo

F.to - Monia Bartolucci

F.to - Monica Magistri

F.to - Vincenzo Papi - Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.
82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ROMA, 24 gennaio 2023